



Raccolta della giurisprudenza

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 novembre 2019 – *Outsource Professional Services / EUIPO*

(causa C-528/18 P)¹

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Motivi di nullità assoluta – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b) – Malafede al momento del deposito della domanda di marchio»

1. *Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento*

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

(v. punto 47)

2. *Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo*

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

(v. punto 48)

3. *Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Necessità di provare la sussistenza del rischio di confusione tra i marchi in conflitto – Esclusione*

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]

(v. punti 61, 62)

¹ GU C 445 del 10.12.2018.

4. *Marchio dell'Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Intenzione del richiedente*

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]

(v. punto 63)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'Outsource Professional Services Ltd sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Flatworld Solutions Pvt Ltd afferenti al procedimento di impugnazione.
- 3) L'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporta le proprie spese afferenti al procedimento d'impugnazione.